

STUDIO GULLO

AVV. FAUSTO GULLO
DOTT. MATTEO ANGELONI
AVV. LUIGI GULLO
DOTT. FRANCESCO DI MAURO
AVV. FERDINANDO BILOTTI
DOTT.SSA FLAVIA GRATTA

Roma, 7 febbraio 2011

Spett.le
CONSOB
Divisione Emittenti
Via G. B. Martini, 3
00198 Roma

OGGETTO: Osservazioni al documento di consultazione del 17 gennaio 2011 avente ad oggetto la disciplina applicabile ai messaggi pubblicitari relativi ad offerte al pubblico e/o ammissioni alle negoziazioni su di un mercato regolamentato di prodotti finanziari *non-equity*. Inapplicabilità dell'obbligo di trasmissione sistematica alla Consob degli annunci pubblicitari relativi all'offerta al pubblico di prodotti finanziari-assicurativi ai sensi dell'art. 34-ter, comma 8 del Regolamento Emittenti.

Ringraziando per l'opportunità offerta di partecipare alla consultazione in oggetto di cui condividiamo le finalità, lo scrivente studio ritiene opportuno rappresentare al riguardo le considerazioni che seguono.

Il documento di consultazione trae origine dall'*incremento del ricorso ai messaggi pubblicitari aventi ad oggetto prodotti non-equity, soprattutto obbligazioni bancarie, in particolare per promuovere operazioni di acquisto in borsa nei casi in cui non sia previsto un preventivo collocamento tramite intermediari finanziari* e si propone di fornire indicazioni sulla corretta interpretazione delle disposizioni applicabili alla diffusione di messaggi pubblicitari finalizzati appunto a promuovere l'acquisto o la sottoscrizione di prodotti finanziari "*non-equity*".

Sono in particolare richiamati e commentati l'art. 101 del D. Lgs. 58/1998, disciplinante in via generale l'attività pubblicitaria concernente un'offerta al pubblico di prodotti finanziari, e gli artt. 34-octies e 34-nonies del Regolamento Consob 11971/1999 ("Regolamento Emittenti"), disciplinanti rispettivamente i criteri generali per lo

STUDIO GULLO

svolgimento dell'attività pubblicitaria e le modalità di illustrazione dei rendimenti conseguiti e di altri dati.

L'espressione "*prodotti non-equity*" – secondo quanto espresso da codesta Autorità nel Quaderno di Finanza n. 63 dell'aprile 2009 (dal titolo "*Un approccio quantitativo risk-based per la trasparenza dei prodotti d'investimento non-equity*") – dovrebbe ricomprendere, oltre che i fondi comuni di investimento aperti, le SICAV, i prodotti finanziari emessi da banche quali covered warrant, certificates e le obbligazioni strutturate, anche i prodotti finanziari assicurativi di tipo unit-linked e index-linked dei quali tuttavia non si fa specifica menzione nel documento di consultazione.

Per questi ultimi prodotti il regime normativo (cfr. art. 34-ter, comma 8 del Regolamento Emittenti) prevede un esonero dall'obbligo di trasmissione sistematica del materiale pubblicitario alla Consob, fermi gli obblighi generali da rispettare per la redazione del medesimo.

Poiché questo esonero non è ricordato nella bozza di comunicazione in commento, onde evitare fraintendimenti si chiede di confermare che detto esonero è comunque fatto salvo.

Del resto non potrebbe addivenirsi a diversa conclusione giacché la bozza di comunicazione ha – per stessa indicazione di questa Consob – carattere di richiamo alle norme e non di modifica delle stesse (che peraltro dovrebbe avvenire mediante delibera a contenuto regolamentare).

Ringraziando per l'attenzione, porgiamo distinti saluti.

per Studio Gullo

Dott.ssa Flavia Gratta
